



*Agenzia Italiana
per la Cooperazione allo Sviluppo*

Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125 recante "Disciplina generale sulla Cooperazione Internazionale per Lo Sviluppo";

Visto il decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 22 luglio 2015, n. 113 recante "Statuto dell' Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo";

Visto il regolamento di organizzazione dell' Agenzia italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, approvato con decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in data 15 dicembre 2015;

Visto il regolamento di contabilità dell' Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, approvato con decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 15 dicembre 2015;

Vista la Delibera n. 73 del 29.05.2012 e successivamente rifinanziata con delibera D.G. n. 88 del 09.04.2013, delibera n. 109 del 29.07.2014;

Vista la necessità del programma "Project Facility Multisetore" AID 9873.01.00 di avere un Esperto Junior per il coordinamento dei programmi a sostegno dello Sviluppo Sociale e Politico Sociale;

Vista l'esigenza di sostenere la spesa nella voce: Assistenza tecnica junior, al fine di avvalersi della collaborazione tecnica al programma;

Visto che, a seguito dello svolgimento di procedura pubblica di selezione, il Dott. Endri Xhaferaj è risultato idoneo a coprire l'incarico de qua, per il cui svolgimento il suddetto ha sottoscritto con l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, Ufficio di Tirana il contratto di collaborazione coordinata e continuativa n. 2/ bis del 02.01.2017.

Considerato che, il parere legale dello Studio Legale KALO & ASSOCIATES, in data 1 febbraio u.s, riportava la possibilità che AICS Tirana, possa avvalersi dell'opportunità di stipulare contratti, di servizio o di lavoro, con personale esperto non italiano, in forza a valere sui fondi in loco, secondo le disposizioni dell'Accordo Quadro di Cooperazione Italia-Albania del 2008;

Considerato inoltre che, il dott. Endri Xhaferaj, cittadino albanese, a seguito del parere legale del predetto Studio Legale, presentava comunicazione formale, dove dichiarava, di sua libera volontà, di optare per la tipologia contrattuale "contratto di servizio con persone fisiche non italiane", fermo restando che il costo onnicomprensivo per il committente, la durata e i termini di riferimento rimangano invariati rispetto al contratto co.co.co ;

Considerate le esigenze operative del sopra indicato Programma AID 9873 che giustificano la conferma dell'incarico de qua per un periodo di ulteriori 11 mesi.

Ritenuto congruo il prezzo.

SI AUTORIZZA

La spesa in economia per l'importo omnicomprensivo di Euro 36.000,00 euro a favore del dott. Endri Xhaferaj, e relativo al contratto di servizio per la durata di 11 mesi.

La spesa graverà sui fondi del CAP. 2182 dello stato di previsione del Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, utilizzando il fondo in loco previsto per tale iniziativa.

Tirana, 01.02.2017

Il Titolare
Nino Merola

